

Prot. e data vedi segnatura

All'Albo on line
All'Amministrazione Trasparente
Agli ATTI

OGGETTO: Decisione a contrarre A SEGUITO DI INDIZIONE procedura per l'affidamento diretto dell'acquisto del servizio relativo al **NOLEGGIO DI 12 FOTOCOPIATORI DA DESTINARE ALL'AMMINISTRAZIONE E AI VARI PLESSI DELL'ISTITUTO RELATIVAMENTE AL PERIODO TRIENNALE 01/10/2026-30/09/2029 – AFFIDAMENTO INCARICO TRIENNALE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI operatore SCRIVE E RISCRIVE SRL**, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale non superiore, nel triennio, ad € 21.000,00, **OLTRE IVA**
CIG: BC3995FC04

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO	il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
VISTO	la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»
VISTO	il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;
VISTO	il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
VISTO	il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
TENUTO CONTO	delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall'articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;
TENUTO CONTO	Che, allo scopo di assicurare il corretto funzionamento amministrativo/didattico dell'Istituto, si rendeva necessario, <u>stante la scadenza del precedente contratto di noleggio multifunzione previsto al 30-09-2026</u> e allo scopo di non causare un'interruzione del servizio de quo, procedere all'acquisizione di nuovi preventivi e al relativo affidamento, per un periodo triennale, del predetto servizio.
VISTO	il Regolamento d'Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;
VISTO	il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) ;

VIIC839009 - AE3DF99 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010882 - 30/06/2026 - VI.3 - I

PRESO ATTO	che il contratto in questione ha durata 36 mesi
IN ATTESA	della delibera del Consiglio di Istituto in ordine all'autorizzazione a procedere all'affidamento del servizio de quo per durata pluriennale dei contratti (art. 45, comma 1, lett. (d) D.I. 28 agosto 2018, n. 129);
VISTO;	il Programma Annuale E.F. 2026, regolarmente approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 10/02/2026, con delibera n. 156;
VISTA	la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante « <i>Nuove norme sul procedimento amministrativo</i> »;
VISTO	il D.lgs. n. 36/2023 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
VISTO	l'art. 17 commi 1 e 2 del Dlgs n. 36/2023 secondo il quale “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.“
VISTO	che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
VISTO	l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 il quale definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come “l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;
VISTO	l'art. 45, comma 2, lett. a), del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»;
VISTO	l'art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

VISTO	l'art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando quanto previsto dal succitato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A.;
VISTA	la L. n. 208/2015, che, all'art. 1, comma 512, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione);
PRESO ATTO	che Consip S.p.A. ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura del servizio di noleggio multifunzione ma che questa, rispetto alle esigenze dell'amministrazione, non sembra essere vantaggiosa né per i costi standard previsti né per i costi extra applicati (ad es. per qualità dei macchinari, per il numero di copie incluso nel noleggio, per i costi extra da sostenere (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: costi extra per "cassetto aggiuntivo", costi extra, per ciascuna macchina, per "servizio di installazione su PC", costi extra per "Servizio di integrazione sistemi", assistenza solo da remoto e non in loco e con tempistiche che determinerebbero un'interruzione di un servizio essenziale per questa Istituzione) con la fornitura ed il servizio che si intende acquisire;
PRESO ATTO	Che, al di là della mancata vantaggiosità economica per le ragioni sopra indicate, la convenzione non prevede la possibilità di acquisire macchine in A4 (causa lotto finito) né macchine a getto d'inchiostro a basso impatto ambientale (fondamentale per assicurarne l'utilizzo in pieno rispetto di quanto previsto dal D.LGS. 81/08 in ipotesi di installazione del fotocopiatore in ambienti presidiati da personale)
VISTO	l'art. 15 del D.lgs 36/2023, secondo il quale <i>"Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice."</i>
RITENUTO	che il Prof. Alfonso Sforza, Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n. 36/2023
TENUTO CONTO	che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 114 del D.lgs 36/2023;
VISTO	l'art. 6 <i>bis</i> della L. 241/90, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);
TENUTO CONTO	che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;
PRESO ATTO	Del contenuto della t.d. 6423969 con la quale l'amministrazione chiedeva al fornitore di redigere la migliore offerta relativa al noleggio triennale (a far data dal 01/10/2026 e con scadenza 30/09/2029) di 12 fotocopiatori di cui 1 a getto d'inchiostro formato massimo stampabile A3, 2 laser b/n e colori formato massimo stampabile A3 e 9 laser B/n formato massimo stampabile A3;

TENUTO CONTO	Dell'ammissibilità tecnica e del contenuto dell'offerta economica ottenuta dall'O.E. che, relativamente ai prodotti richiesti, propone un importo annuo in linea con quanto preventivato dall'amministrazione: € 7.000,00 oltre IVA per ciascun anno e, quindi, complessivi € 21.000,00 oltre IVA nel triennio.
CONSIDERATO	che la spesa complessiva per il servizio in parola è stata stimata, nel triennio, in misura non superiore ad € 21.000,00 oltre IVA (diconsi complessivi € 25.620,00 IVATI);
CONSIDERATO	che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di: 1) di mera fornitura di servizi;
TENUTO CONTO	che la Stazione Appaltante, prima della stipula del contratto, svolgerà le verifiche volte ad accertare il possesso, da parte dell'affidatario, dei requisiti di ordine generale
TENUTO CONTO	in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
DATO ATTO	che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012, sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una ulteriore e diversa convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento;
CONSIDERATO	che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si applica quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023
CONSIDERATO	che gli importi di cui al presente provvedimento, fissati, per il triennio 26-29, in misura non superiore ad € 21.000,00 OLTRE IVA (diconsi complessivi € 25.620,00 IVATI), trovano copertura nel bilancio di previsione per l'anno 2026 all'Attività A 2.1;

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»,

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- di dare avvio alla procedura affidativa a seguito di indizione di t.d. con unico operatore del servizio di cui in epigrafe, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 all'operatore economico "SCRIVE E RISCRIVE SRL, avente sede legale in Via Saviabona, 143/a - 36031 Cavazzale (VI), P.Iva 02471410247, per un importo complessivo, relativamente al triennio 26-29, ad € 21.000,00 oltre IVA (diconsi complessivi € 25.620,00 IVATI);
- di autorizzare sin d'ora la spesa complessiva non superiore, nel triennio, ad € 21.000,00 oltre IVA (diconsi complessivi € 25.620,00 IVATI), da imputare sul capitolo A 2.1 dell'esercizio finanziario 2026;
- di procedere alla stipula del contratto nei modi e nelle forme previste dall'art. 18 del D.lgs 36/2023;
- di nominare il Prof. Alfonso Sforza quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 e quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi degli artt. 114 del D.lgs 36/2023;
- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

Il Dirigente Scolastico
prof. *Alfonso Sforza*

Firmato digitalmente da ALFONSO SFORZA